

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)466

Vol. 1963/0123

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(63) 466 def.

Bruxelles, 29 novembre 1963

Orig. D

Proposta di un

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei
paesi terzi applicabile ai suini e ai prodotti a base di carni suine
per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 1964

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(63) 466 def.

Proposta di un
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei
paesi terzi applicabile ai suini o ai prodotti a base di carni suine
per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 1964

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i suini e i prodotti a base di carni suine devono essere fissati preventivamente per un periodo di tre mesi; che tali prelievi sono stati stabiliti per i suini macellati e i suini vivi nel regolamento n. 155 (2) per il primo trimestre 1963; che i prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 20, diversi dai suini macellati sono stati stabiliti per la prima volta nei regolamenti nn. 86/63/C.E.E. (3) e 88/63/C.E.E. (4), per il periodo dal 2 settembre al 30 settembre 1963;

Considerando che i regolamenti nn. 155, 86/63/C.E.E. e 88/63/C.E.E. sono stati completati dal regolamento n. 102/63/C.E.E. (5) per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1963;

-
- (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945.
 - (2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 140 del 28 dicembre 1962, pag. 2926.
 - (3) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2182.
 - (4) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2196.
 - (5) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 140 del 29 settembre 1963, pag. 2401.

.../...

Considerando che è pertanto opportuno completare i regolamenti nn. 155, 86/63/C.E.E. e 88/63/C.E.E. in considerazione delle importazioni effettuate nel primo trimestre 1964;

Considerando che per la determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabile ai suini macellati si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio nei Paesi Bassi e sul mercato mondiale;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabile ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati deve essere fissato per ciascuno Stato membro in base all'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabile ai suini macellati, stabilito nel regolamento n. 20; che a tal fine occorre basarsi sugli stessi principi che sono stati applicati nel regolamento n. 86/63/C.E.E. per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20, diversi dai suini macellati;

Considerando che è opportuno calcolare i prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20, secondo gli stessi principi che sono stati applicati nel regolamento n. 88/63/C.E.E.,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tre allegati al regolamento n. 155 del Consiglio relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati e ai suini vivi, sono sostituiti, per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 1964, dall'allegato A del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato al regolamento n. 86/63/C.E.E. del Consiglio relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati, è sostituito, per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 1964, dall'allegato B al presente regolamento.

.../...

Articolo 3

L'allegato A al regolamento n. 88/63/C.E.E. del Consiglio relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, è sostituito, per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 1964, dall'allegato C al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1963

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegati

Allegato A al regolamento N°.../63/C.E.E.

Prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili, dal 1° gennaio 1964 al 31 marzo 1964, ai suini macellati e ai suini vivi per 100 kg, nella moneta del paese importatore, all'importazione:

N° della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	nel Belgio	nella R.F.di Germ.	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi
		Fr.b.	DM	Fr.f.	Lit.	Fr.l.	Fior.
ex 01.03	Animali vivi della specie suina						
ex A	Delle specie domestiche						
II	Altri:						
	a) scrofe da macello	463,6	79,65	58,87	9.100,-	1.122,3	23,08
	b) altri	526,8	90,52	66,90	10.341,-	1.275,3	26,23
ex 02.01	Carni della specie suina, domestica						
A III a	Fresche, refrigerate o congelate						
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e zampe	685,0	117,70	86,99	13.447,-	1.658,4	34,11
	-						

Allegato B al regolamento n. .../63/C.E.E.

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, nella moneta del paese importatore, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 marzo 1964

N° della tariffa doganale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi	Nel Belgio	Nella R.F. di Germania	In Francia	In Italia	Nel Lussemburgo	Nei Paesi Bassi
	Designazione dei prodotti	Fr.b.	DM	Fr.f.	Lire	Fr.l.	Fior.
ex 02.01	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:						
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	1.016,3	150,40	144,56	23.803	2.530,-	54,08
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	790,7	127,07	96,07	19.525	2.103,6	41,90
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.134,8	193,97	134,19	22.680	2.534,2	55,87
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	567,3	113,61	77,89	8.586	1.499,5	38,68
	6. Altre	1.134,8	193,97	144,56	23.803	2.534,2	55,87
ex 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:						
B II: ex a	Destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	-	-	-	-	-	-
ex b	Altre:						
	1. Testa con o senza guanciale; guanciale	223,4	49,53	24,41	4.042	417,9	8,59
	2. Zampe	28,8	10,79	5,31	1.479	351,4	1,43
	3. Reni	720,2	119,14	122,55	15.802	1.083,3	30,80
	4. Fegato	881,2	153,72	99,73	14.979	1.754,4	48,09
	5. Cuore, lingua, polmone	270,7	92,30	58,60	8.849	877,3	17,39
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	571,7	117,83	76,08	11.476	1.281,2	34,79
	7. Non nominate	571,7	117,83	76,08	11.476	1.281,2	34,79
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca) fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:						
	A. Lardo:						
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	258,9	80,72	22,09	4.561	825,7	12,89
	II. secco o affumicato	287,7	90,61	24,68	5.150	917,5	14,33
	B. Grasso di maiale	220,4	43,95	24,74	3.823	272,2	10,03
ex 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:						
B	I. Carni:						
	a) salate o in salamoia:						
	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	685,0	117,70	86,99	13.447	1.658,4	34,11
	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	1.016,3	150,40	144,56	23.803	2.530,-	54,08
	3. spalla, anche in parti, non disossata	790,7	127,07	96,07	19.525	2.103,6	41,90
	4. lombata, anche in parti, non disossata	1.134,8	193,97	134,19	22.680	2.534,2	55,87
	5. pancetta (ventresca), anche in parti	567,3	113,61	77,89	8.586	1.499,5	38,68
	6. altre	1.134,8	193,97	144,56	23.803	2.534,2	55,87
	b) secche o affumicate:						
	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	979,6	168,32	124,40	19.230	2.371,5	48,77
	2. prosciutto, anche in parti, non disossato	1.486,4	220,77	212,10	34.931	3.705,4	79,13
	3. spalla, anche in parti, non disossata	1.077,5	173,20	131,04	26.564	2.864,2	56,96
	4. lombata, anche in parti, non disossata	1.662,2	284,72	196,92	33.269	3.711,9	81,86
	5. pancetta (ventresca), anche in parti	770,7	154,56	106,29	11.625	2.033,1	52,52
	6. altre	1.662,2	284,72	212,10	34.931	3.711,9	81,86
	II. Frattaglie commestibili:						
	a) testa con o senza guanciale; guanciale	223,4	49,53	24,41	4.042	417,9	8,59
	b) zampe	28,8	10,79	5,31	1.479	351,4	1,43
	c) reni	720,2	119,14	122,55	15.802	1.083,3	30,80
	d) fegato	881,2	153,72	99,73	14.979	1.754,4	48,09
	e) cuore, lingua, polmone	270,7	92,30	58,60	8.849	877,3	17,39
	f) fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	571,7	117,83	76,08	11.476	1.281,2	34,79
	g) non nominate	571,7	117,83	76,08	11.476	1.281,2	34,79
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	239,8	41,20	30,45	4.707	580,4	11,94

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n.20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, nella moneta del paese importatore, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 marzo 1964

N° della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importazioni dai paesi terzi					
		nel Belgio	nella R.F.di Germ.	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi
		F.b.	DM	F.f.	Lit.	F.l.	Fior.
<u>ex 16.01</u>	<u>Salsicce, salami e simili, di carni, frattaglie o sangue:</u>						
<u>ex A.</u>	<u>di fegato:</u>						
	I. di maiale	1.070,-	167,42	131,46	18.136,-	2.011,8	63,96
<u>ex B.</u>	<u>altri:</u>						
	I. contenenti carne o frattaglie di maiale:						
	a) salsicce e salami, stagionati	1.721,9	229,54	215,44	31.237,-	3.305,8	103,23
	b) salami a base di sangue	547,-	96,45	68,09	11.956,-	881,6	36,57
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	1.871,-	266,58	248,74	38.010,-	3.912,4	107,59
	d) non nominati	1.138,9	150,07	133,55	19.745,-	2.028,4	70,63
<u>ex 16.02</u>	<u>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:</u>						
<u>A.</u>	<u>di fegato:</u>						
<u>ex II.</u>	<u>altre:</u>						
	a) di maiale	995,5	141,43	117,40	17.325,-	1.603,-	62,41
<u>B.</u>	<u>altre:</u>						
<u>ex II.</u>	<u>non nominate</u>						
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale:						
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie:						
	aa) di maiale:						
	11. prosciutto e filetto	2.087,6	283,91	279,93	40.718,-	4.129,-	123,28
	22. spalla	1.716,2	206,78	232,41	32.006,-	3.257,9	102,87
	33. altre	1.196,4	150,54	158,15	21.760,-	2.099,3	73,73
	bb) altre	1.040,6	120,99	128,17	16.933,-	1.640,4	66,61
	2. altre:						
	aa) pasticci a base di sangue	631,1	94,47	82,92	12.265,-	917,1	43,15
	bb) non nominate	557,9	67,52	73,03	7.275,-	838,8	38,94